

(N. 1695-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COLONIE)

(RELATORE GALLETTO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 4 ottobre 1956 (V. Stampato N. 2277)

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro delle Finanze

col Ministro del Tesoro

col Ministro dei Trasporti

col Ministro dell'Industria e del Commercio

col Ministro del Commercio con l'Estero

e col Ministro della Marina Mercantile

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 12 OTTOBRE 1956

Comunicata alla Presidenza il 26 novembre 1956

Approvazione ed esecuzione dei seguenti accordi tra l'Italia e la Jugoslavia conclusi a Roma il 31 marzo 1955: *a)* Accordo commerciale, con annessi Scambi di Note; *b)* Accordo di pagamento, con annessi Scambi di Note; *c)* Accordo per gli scambi locali tra le zone di frontiera di Gorizia-Udine e di Sesana-Nuova Gorizia-Tolmino, con annesso Scambio di Note; *d)* Accordo per gli scambi locali tra le zone limitrofe di Trieste, da una parte, e Buie, Capodistria, Sesana e Nuova Gorizia, dall'altra, con annesso Scambio di Note.

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge sottoposto al vostro esame e alla vostra approvazione ha lo scopo di incoraggiare e facilitare, per quanto possibile, lo sviluppo degli scambi commerciali tra l'Italia e la Jugoslavia. Il 31 marzo 1955 per questo fine furono conclusi a Roma 4 accordi commerciali con relative note esplicative, riferentisi alle merci oggetto degli scambi, al loro quantitativo, all'ammontare complessivo delle somme stanziare per questi scopi e infine al termine di scadenza degli accordi stessi. Per un complesso di cause che è inutile qui ricordare, quasi sempre codesti accordi ed altre convenzioni del genere vengono presentati al Parlamento quando già sono in via di esecuzione, e talvolta la scadenza fissa del termine prospetta notevoli difficoltà di carattere procedurale. Nel caso nostro queste difficoltà sono state evitate perchè gli accordi che stiamo esaminando hanno la scadenza di un anno, ma nel silenzio delle parti contraenti il termine è rinnovato di anno in anno senza alcun limite di scadenza fissa.

Esaminiamo brevemente il contenuto dei 4 accordi commerciali, invitando i colleghi all'esame dettagliato specie per le molteplici voci delle merci oggetto degli scambi stessi.

Il primo accordo commerciale si riferisce agli scambi di merci jugoslave da importare in Italia e di merci italiane da esportare in Jugoslavia, merci che sono precisate rispettivamente nelle annesse liste A e B. Lo scambio di queste merci naturalmente tiene conto delle particolari esigenze della economia dei due Paesi. Perciò è contemplata l'importazione di bestiame, di carni, di pesce fresco, di ghisa ed altre merci che sovrabbondano nel mercato jugoslavo, mentre da parte italiana si esportano lana artificiale, fibre sintetiche, filati di cotone, filati di lana, rajon, zolfo, riso, colori organici ed altre merci esuberanti anche per il nostro commercio interno. Il funzionamento di questa notevole attività è controllato da una Commissione mista, col compito di adottare le necessarie misure al fine di assicurare l'intercambio tra i due Paesi fino al limite massimo di capacità ricettiva dei due mercati.

Il secondo accordo, cioè quello di pagamento, prevede che il regolamento degli scambi commerciali tra i due Paesi si effettui — come per il passato accordo del 28 settembre 1947 col

successivo protocollo commerciale del 4 agosto 1949 — attraverso un conto di compensazione generale (*clearing*) basato su di un conto in lire italiane tenuto dall'Ufficio italiano dei cambi, con un *plafond* di finanziamento, senza interessi, dell'ammontare di sei miliardi di lire. Questa è la base iniziale e preventivata per l'ammontare degli scambi, ma si prevede che con l'attuazione di questi accordi si possa registrare effettivamente un aumento del volume di scambio tra le due Nazioni con reciproco beneficio per i due mercati.

Il terzo accordo concluso a Roma si riferisce agli scambi locali tra le zone di frontiera di Gorizia-Udine e di Sesana-Nuova Gorizia-Tolmino. Anche questo accordo è accompagnato da note esplicative e precise, sia per le merci, che per i rispettivi prezzi e per il complessivo ammontare delle somme investite.

Nella zona italiana sono compresi comuni delle provincie di Gorizia e di Udine da Cividale del Friuli fino a Tarvisio, Chiusaforte e Resia: in genere si tratta di comuni dislocati lungo la linea di confine. La zona jugoslava comprende i comuni dei distretti di Sesana, Nuova Gorizia e Tolmino.

Il valore delle merci fissate nell'accordo ammonta a 953 milioni di lire con un notevole aumento sugli accordi precedenti che raggiungevano appena 600 milioni di lire. In questo terzo accordo vi sono riserve esplicite da parte dei due Governi di modificare la quantità e la qualità delle merci qualora ne venga riconosciuta l'opportunità. Nell'accordo la Commissione italiana si è riservata la possibilità di trasportare in Italia macchine agrarie, installazioni e mezzi di trasporto jugoslavi per essere riparati o trasformati in zona italiana attrezzata per questo scopo. In questo accordo il Governo jugoslavo acconsente all'esportazione in Italia di legname normale o pregiato fino alla concorrenza di 50 milioni di lire italiane. Esiste poi tra i due Governi un impegno di amichevole controllo sullo sviluppo normale e regolare degli scambi tra le due zone, allo scopo di impedire che possano verificarsi degli sbilanci tali da intralciare il sollecito regolamento dei pagamenti.

Infine si è concluso con la Jugoslavia anche un accordo sugli scambi locali tra le zone limitrofe di Trieste da una parte e Buie, Capodà-

stria, Sesana e Nuova Gorizia dall'altra. L'accordo ha lo scopo di facilitare gli scambi commerciali di Trieste e sostituisce quello a suo tempo stipulato dal cessato Governo militare alleato, scaduto il 30 settembre 1955. Lunghi, difficili e delicati furono i negoziati per questo accordo; ma poi le esigenze di carattere economico di tutta la zona ebbero il sopravvento sulle difficoltà o prevenzioni di carattere politico. L'accordo prevede un intercambio annuale per la notevole somma di 2.200 milioni di lire con un aumento di circa 600 milioni sul vecchio accordo commerciale stipulato dal Governo militare alleato.

Le merci costituenti l'oggetto di questo accordo sono precisate nelle liste A e B e possono essere reciprocamente importate fino alla concorrenza delle quantità e dei valori indicati per ciascuna voce nelle stesse liste. Sono pure precisate le condizioni per il trasporto delle merci, per l'eventuale deposito, per i pagamenti che si effettueranno alla sede della Banca d'Italia di Trieste. Anche le difficoltà doganali sono state superate con un accordo specifico di reciproca importazione in franchigia di determinate merci. Il Governo italiano ha posto la condizione che le merci pro-

venienti dalla zona di Buie, Capodistria, Sesana e Nuova Gorizia, per un valore di 570 milioni, vengano consumate nella zona di Trieste. Vi sono poi altre disposizioni di dettaglio chiaramente indicate nelle note aggiuntive di questo ultimo accordo, che è certo importante e più delicato.

A titolo conclusivo diremo che questi accordi fra l'Italia e la Jugoslavia che vengono presentati alla nostra approvazione, rispondono a necessità ed esigenze economiche per le zone confinanti tra l'Italia e la Jugoslavia, che ne ricaveranno certo notevoli benefici. Inoltre questi accordi facilitano relazioni cordiali tra l'Italia e la Jugoslavia e possono diventare una premessa per successivi sviluppi nei rapporti commerciali ed economici tra i due Paesi, che hanno indubbiamente possibilità di reciproci interessi proprio su questa base economica e commerciale contemplata negli accordi firmati a Roma il 31 marzo 1955.

Per questi motivi chiediamo, onorevoli senatori, la vostra approvazione del disegno di legge che si riferisce agli accordi commerciali illustrati dalla nostra sintetica relazione.

GALLETTO, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Sono approvati i seguenti Accordi conclusi in Roma il 31 marzo 1955 fra l'Italia e la Jugoslavia:

a) Accordo commerciale, con annessi scambi di Note;

b) Accordo di pagamento, con annessi scambi di Note;

c) Accordo per gli scambi locali tra le zone di frontiera di Gorizia, Udine, da una parte, e di Sesana, Nuova Gorizia, Tolmino, dall'altra, con annesso scambio di Note;

d) Accordo per gli scambi locali tra le zone limitrofe di Trieste, da una parte, e Buie, Capodistria, Sesana e Nuova Gorizia, dall'altra, con annesso scambio di Note.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi indicati nell'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore.